



Ambito di Raccolta Ottimale – ARO 2/LE

Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole

SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 21/01/2016

Ufficio Comune ARO2/LE

SOMMARIO

	Premessa
Art. 1	Criteri generali
Art. 2	Criteri qualitativi
Art. 3	Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
Art. 4	Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali
Art. 5	Criteri quantitativi
Art. 6	Commissione per la classificazione dei rifiuti
Art. 7	Responsabilità e Sanzioni
Art. 8	Entrata in vigore

Premessa

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa.
2. Il D.Lgs. n. 4/2008 aveva modificato l'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'art. 14 (che ha istituito il "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha abrogato parte del citato riferimento normativo.
3. L'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 stabiliva, tra l'altro, che *"non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico"*;
4. L'art. 195, comma 2, lett. e), stabiliva, infine, che: *"Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risult documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione"*.
5. Tuttavia, nonostante l'intervenuta abrogazione della parte normativa riportata al precedente punto 4), si ritiene, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.152/2006, di poter assumere i parametri lì definiti ai fini della regolamentazione di cui all'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 dei criteri di assimilazione per il territorio ricompreso nell'Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Lecce.

Art. 1 - Criteri generali

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;
 - b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
 - c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
 - d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
 - a. l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento, istituito con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, o comunque così come previsto dalla normativa vigente;
 - b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.

Art. 2 - Criteri qualitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 1 e 3, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- a. imballaggi di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- d. cassette, pallets;
- e. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- f. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- g. paglia e prodotti di paglia;
- h. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k. feltri e tessuti non tessuti;
- l. pelle e similpelle;
- m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- q. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u. nastri abrasivi;
- v. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151");
- w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- y. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- z. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- aa. accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.

Art. 3 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

- 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b. i rifiuti uti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997;

d. la spazzatura;

e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f. i rifiuti uti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti uti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

a) siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;

c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

c.1. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;

c.2. polveri;

c.3. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Art. 4 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1° sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

a) fiori secchi;

b) corone;

c) carta;

d) ceri e lumini;

e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;

f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1°, sono costituiti da:

a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es, maniglie);

c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta o trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni"
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o tritazione dei rifiuti di cui al comma 3 lettere a) e e), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
9. Il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali è regolamentato dal D.P.R. n.25412003 ed, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

Art. 5 - Criteri quantitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 1, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:
 - a) le frazioni indiferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);
 - b) i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

	Descrizione	A	B
		$\text{Kg/m}^2 \text{ anno}$ destinati a smaltimento (35% di B) $<=$	$\text{Kg/m}^2 \text{ anno}$ complessivi (2 x Kd max)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,85	11,00
2	Cinematografi e teatri	2,88	8,24
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,73	7,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,56	13,10
5	Stabilimenti balneari	3,64	10,40
6	Esposizioni, autosaloni	3,53	10,08
7	Alberghi con ristorante	8,72	24,90
8	Alberghi senza ristorante	6,65	19,00
9	Case di cura e di riposo	6,73	19,24
10	Ospedali	8,82	25,20
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,21	20,60

ARO 2/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

12	Banche ed istituti di credito	4,85	13,86
13	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	6,93	19,80
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9,25	26,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,60	16,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,28	29,38
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	9,25	26,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	6,38	18,22
19	Carrozzerie, autofficinie, elettrauto	8,47	24,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibitad</u> attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5,78	16,50
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	5,68	16,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	66,50	190,00
23	Mense, birrerie, hamburgherie	38,99	111,40
24	Bar, caffè, pasticcerie	45,33	129,52
25	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	15,05	43,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,09	43,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	69,23	197,80
28	Ipermercati di generi misti	16,79	47,96
29	Banchi di mercato generi alimentari	50,79	145,10
30	Discoteche, night club	11,76	33,60
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali</u>)	17,50	50,00

- I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
- I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 1.
- Le quantità prodotte dalle singole utenze potranno essere rilevate a mezzo di idonei sistemi di identificazione e pesatura da prevedere nel progetto del servizio, e/o a mezzo di sistemi empirici collegati alle volumetrie dei contenitori di raccolta anch'essi da definire nel progetto del servizio.
- Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'ARO, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione qual/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
- L'ARO organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Art. 6 - Commissione per la classificazione dei rifiuti

- Allo scopo di rendere più rapide e effettuare le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il gestore del servizio di raccolta si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:

- a) n. 2 funzionari nominati dall'ARO;
- b) il direttore tecnico del gestore del servizio di raccolta;
- c) il direttore tecnico dell'impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti.

2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'ARO.

Art. 7 – Responsabilità e Sanzioni

1. L'ARO informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3. L'ARO, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, comunica alle Amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.
4. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
5. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

Art. 8 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore successivamente alla stipula del contratto col nuovo gestore del servizio unico di ambito, ferme restando le norme sui tributi e le tarife locali vigenti.